



Camera di Commercio
Napoli



RELAZIONE SUI LIMITI BILANCIO ANNO 2024

Limiti di spesa ex art. 1, commi da 590 a 600, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

La Legge 27 dicembre 2019, n.160, rubricata *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, istituisce, con i commi da 590 a 600, un limite di spesa relativo alle spese per acquisto di beni e servizi.

In particolare, il comma 591 recita: *“A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 (fra cui le Camere di Commercio, n.d.r.) non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.....”*.

Le voci di spesa per l’acquisto di beni e servizi da assoggettare al limite di cui al predetto comma 591, sono individuate, per gli enti che, come le Camere di Commercio, adottano la contabilità civilistica, dal successivo comma 592, lettera b), che le indica nelle voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013.

Ai sensi del comma 597, inoltre, *“La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600”*.

Con nota n.88550 del 25.03.2020 il MISE, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fornito indicazioni operative sull’applicazione dei limiti di spesa di cui alla Legge n. 160/2019. La Nota Mise in esame ritiene di poter escludere gli interventi economici iscritti alla **voce b7a)** del budget economico di cui al DPR 27 marzo 2013 allegato al preventivo economico, e quindi escludere i relativi oneri di promozione anche dalla base imponibile della media dei costi per acquisizioni di beni e servizi iscritti nella stessa voce nei bilanci di esercizio del triennio 2016-2018. Il Mise ritiene che dalla lettura della relazione tecnica alla Legge di bilancio 2020 l’obiettivo è quello di riordinare e semplificare il quadro delle prescrizioni in materia di contenimento della spesa per consumi intermedi, con l’obiettivo di sostituire lo stesso quadro con una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, rispetto alle altre misure attive preesistenti che riguardano aspetti dell’attività gestionale degli enti.

Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ricorda che, con sua nota n.0148123 del 12.9.2013, aveva individuato il quadro di raccordo tra lo schema di conto economico previsto dal DPR 254/05 e lo schema di conto economico previsto dal D. M. 27 marzo 2013, specificando che gli interventi di promozione economica iscritti alla voce B8) del modello di cui all'allegato DPR 254, dovevano essere imputati alla voce b7a) dello schema del D. M. 27 marzo 2013.

Con propria nota 0190345 del 13.09.2012 lo stesso Mise aveva escluso dalla base imponibile per il calcolo dei versamenti relativi alla spesa sostenuta per consumi intermedi, gli interventi di promozione economica, in quanto riferibili alla realizzazione dei programmi di attività e dei progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo economico del territorio e, pertanto, strettamente strumentali alla mission istituzionale degli enti e organismi come le camere di commercio.

Pertanto, alla luce delle indicazioni pervenute, questi i dati dei consuntivi della CCIAA di Napoli relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 per la determinazione del limite di spesa:

	2016	2017	2018
B6)	0	0	0
B7b)	€. 5.957.212	€.5.933.483	€. 5.754.558

B7c)	€. 19.048	€. 11.371	€. 13.476
B7d)	€. 161.296	€. 180.307	€. 141.683
B8)	€. 120.743	€. 41.739	€. 12.885
TOTALE	€. 6.258.299	€.6.166.900	€. 5.922.602

Considerati i suddetti dati relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 derivanti dai conti consuntivi della CCIAA di Napoli redatti secondo le indicazioni del D.M. 27 marzo 2013, il limite di spesa per acquisto di beni e servizi previsto dal comma 591 della Legge di Bilancio 2020, da rispettare per l'anno 2024, è rappresentato dal seguente valore medio:

Totale costi sostenuti anno 2016	€.6.258.299
Totale costi sostenuti anno 2017	€. 6.166.900
Totale costi sostenuti anno 2018	€. 5.922.602
TOTALE COMPLESSIVO PER CALCOLO	€.18.347.801

VALORE MEDIO E LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNO 2024	€. 6.115.933
---	---------------------

Al limite sopra riportato, vanno apportate talune modifiche in base alla circolare MEF RGS n. 42 del 7.12.2022, alla nota MIMIT n. 197414 del 14.6.2023 ed alla circolare MEF RGS n. 29 del 3.11.2023. Nello specifico:

- la circolare MEF RGS n. 29 del 3.11.2023 prevede testualmente che: *“considerato il protrarsi della situazione politica internazionale conflittuale e tenuto conto del persistente rincaro dei prezzi applicati nella fornitura dei servizi energetici, si reputa opportuno **confermare, anche per l'esercizio 2024, l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dal citato art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici**, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc., ribadendo sempre l'esigenza di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare, comunque, il contenimento delle spese in parola. L'esclusione in parola andrà operata, come per gli esercizi precedenti, sottraendo i suddetti oneri dal computo delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio 2024 e, al contempo, non includendo le corrispondenti voci di spesa nel calcolo del limite di spesa applicabile quale valore medio delle spese sostenute negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.”*;
- la circolare MEF RGS n. 42 del 7.12.2022 prevede testualmente che: *“si ritiene opportuno consentire anche agli enti che operano in contabilità civilistica **l'esclusione dell'onere dei buoni pasto dal limite di spesa fissato dal menzionato articolo 1, comma 591, della legge n. 160/2019**. Si rammenta, tuttavia, che l'esclusione dal computo andrà operata sia nella determinazione del limite di spesa applicabile quale valore medio delle spese sostenute negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, sia nella determinazione delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio di riferimento, in occasione della verifica del rispetto dei limiti di spesa vigenti”*;
- la nota MIMIT n. 197414 del 14.6.2023, nel rispondere ad un quesito in merito all'obbligo di includere gli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di commercio (reintrodotti con decorrenza 1° marzo 2022 - ai sensi dell'articolo 4-bis, commi 2-bis e 2-bis.1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in coerenza con i principi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143) **tra gli oneri che concorrono alla determinazione del limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi fissato dall'articolo 1**

commi 591-592 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, stabilisce che: “...**si ritiene di poter convenire con la linea interpretativa secondo la quale gli emolumenti degli organi delle Camere di commercio sono da considerare esclusi dalle voci che concorrono alla determinazione del limite di spesa fissato dall’articolo 1, commi 591-592 della legge di Bilancio 2020**”.

Si rende quindi necessario procedere alla rideterminazione della base di riferimento della media dei costi per l’acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018 e ad escludere le relative spese previste nell’esercizio 2024.

	2016	2017	2018
COSTI ENERGIA	197.144,85	243.388,06	270.300,60

	2016	2017	2018
COSTI BUONI PASTO	92.541,30	79.175,26	55.453,07

Non si detraggono spese per compensi ad organi di amministrazione dalla base di calcolo 2016/2018 in quanto nel predetto periodo non sono stati corrisposti i citati emolumenti.

Sottraendo i suindicati costi dalla voce b7) dell’originario prospetto di spesa si ottiene il prospetto aggiornato, secondo la normativa indicata.

	2016	2017	2018
B6)	0	0	0
B7b)	5.667.526	5.610.920	5.428.804
B7c)	19.048	11.371	13.476
B7d)	161.296	180.307	141.683
B8)	120.743	41.739	12.885
	5.968.613	5.844.337	5.596.848
MEDIA PER CALCOLO LIMITE DI SPESA			17.409.798
NUOVO LIMITE 2024			5.803.266

In base ai dati di consuntivo 2024 sotto riportati, si evince che il vincolo di cui sopra risulta rispettato:

	Parziali	Totali	Rilevanti
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
7) Per servizi		-17.878.248,90	
a) Erogazione di servizi istituzionali	-12.794.818,40		
b) Acquisizione di servizi	-4.773.106,84		-4.773.106,84
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-50.654,44		-50.654,44

d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-259.669,22		-259.669,22
8) Per godimento di beni di terzi		-6.792,76	-6.792,76
Totale			-5.090.223,26
Spese per energia elettrica 2024 non soggette a limite giusta Circolare MEF n.29 del 3.11.2023 (conto 325002)			241.004,63
Spese per gas 2024 non soggette a limite giusta Circolare MEF n.29 del 3.11.2023 (conto 325006)			34.873,53
Spese per buoni pasto 2024 non soggette a limite giusta Circolare MEF n.42 del 7.12.2022 (conto 325073)			65.935,69
Spese per emolumenti agli organi politici 2024 non soggette a limite giusta nota MIMIT n. 197414 del 14.6.2023 (conti 329000, 329001, 329003 e 329006)			119.165,48
Totale			-4.629.243,93